

ExplD: Direttiva sugli esplosivi per uso civile (Direttiva 2014/28/UE), spiegato

La direttiva sugli esplosivi per uso civile impone requisiti essenziali di sicurezza (allegato II), valutazione di un organismo notificato, marcatura CE e identificazione unica; fabbricanti, importatori, distributori e chiunque maneggi esplosivi devono avere una licenza o un'autorizzazione. Si applica dal 20 aprile 2016, sostituisce la direttiva 93/15/CEE e non è stata modificata.

Rivisto il 24 settembre 2026 da Conphora compliance team · Prossima revisione 12 marzo 2027 · Non è consulenza legale

Dati essenziali

Riferimento	Direttiva 2014/28/UE	Tipo di atto	Direttiva
In vigore	18 aprile 2014	Si applica dal	20 aprile 2016
Applicato da	Le autorità nazionali di vigilanza del mercato fanno rispettare le leggi nazionali di recepimento della direttiva con i poteri del regolamento (UE) 2019/1020 (la direttiva cita ancora gli articoli da 16 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008, da leggersi come regolamento (UE) 2019/1020 dal 16 luglio 2021), e le autorità competenti indicate per i trasferimenti, le licenze e i sequestri applicano il capo sulla sicurezza; in Danimarca la direttiva è attuata dal decreto ministeriale n. 1251 del 29 ottobre 2025 sugli esplosivi del Justitsministeriet, emanato ai sensi della legge danese sulle armi e sugli esplosivi; i permessi per commerciare, detenere, trasferire, acquistare e usare esplosivi sono rilasciati dalla polizia (politidirektøren i Midt- og Vestjyllands Politi), che il decreto designa come autorità di controllo per i permessi da esso previsti (§ 13, comma 4), e la Sikkerhedsstyrelsen, dal gennaio 2026 il dipartimento Markedsovervågning di Erhvervsstyrelsen, controlla gli esplosivi per uso civile per conto del Justitsministeriet dal 1° agosto 2018.	CELEX	32014L0028

Date principali

26 febbraio 2014	Direttiva 2014/28/UE adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio come rifusione della direttiva 93/15/CEE allineata al nuovo quadro legislativo	titolo e formula di firma dopo l'art. 55
18 aprile 2014	Entrata in vigore, il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella GU L 96 del 29 marzo 2014; da questa data decorre la delega di potere per aggiornare l'allegato I	art. 54 e art. 47, par. 2
5 aprile 2015	Si applicano gli obblighi di raccolta dei dati e di tenuta dei registri del sistema di identificazione unica e di tracciabilità della direttiva 2008/43/CE (art. 3, par. 6, e artt. 13 e 14); gli obblighi di marcatura si applicavano dal 5 aprile 2013	art. 15, par. 1
19 aprile 2016	Termine per gli Stati membri per adottare e pubblicare le disposizioni di recepimento delle disposizioni operative elencate all'art. 52, par. 1, tra cui gli artt. da 3 a 10, gli artt. 15 e 16, gli artt. da 21 a 27, gli artt. da 29 a 45, gli artt. 50 e 51 e gli allegati III e IV	art. 52, par. 1
20 aprile 2016	Si applicano le misure nazionali; si applicano direttamente l'art. 1, l'art. 2, punti 1, da 3 a 6 e 14, gli artt. 11, 12 e 13, l'art. 14, par. 2, gli artt. da 17 a 19, i riferimenti ai moduli D, E, F e G dell'art. 20, l'art. 28, par. 5, 8 e 9, gli artt. da 46 a 49 e gli allegati I, II, V e VI; la direttiva 93/15/CEE e la direttiva 2004/57/CE sono abrogate; gli esplosivi conformi alla direttiva 93/15/CEE e immessi sul mercato prima di tale data possono ancora essere messi a disposizione e i certificati rilasciati in base ad essa restano validi	art. 51, art. 52, par. 1, art. 53 e art. 54
16 luglio 2021	Si applica il regolamento (UE) 2019/1020: sopprime il capo III, artt. da 15 a 29, del regolamento (CE) n. 765/2008, di cui l'art. 41 della direttiva applica gli artt. da 16 a 29 agli esplosivi, ed elenca la direttiva 2014/28/UE al punto 47 del proprio allegato I	art. 41; art. 39, punto 4, art. 44 e allegato I, punto 47

Fabbricante (compresi i titolari di marchio e i fabbricanti per uso proprio)

- Progettare e fabbricare l'esplosivo, che lo si immetta sul mercato o lo si utilizzi per uso proprio, in conformità ai requisiti essenziali di sicurezza dell'allegato II: rischio minimo per la vita, la salute, i beni e l'ambiente in condizioni normali prevedibili, le caratteristiche di prestazione specificate, smaltimento sicuro, le proprietà sottoposte a prova elencate nell'allegato II, parte II (composizione, stabilità, sensibilità all'urto e all'attrito, purezza, resistenza all'acqua e alla temperatura, dispositivi di sicurezza contro l'innescio intempestivo, istruzioni e marcature) e i requisiti speciali per esplosivi da mina, micce detonanti e altre micce, detonatori e propellenti. art. 5, par. 1, e allegato II
- Redigere la documentazione tecnica, comprensiva di un'analisi e di una valutazione dei rischi, di una descrizione generale, dei disegni di progettazione e fabbricazione, delle norme armonizzate applicate o delle soluzioni adottate in loro vece, dei calcoli di progettazione e dei rapporti di prova, e far eseguire da un organismo notificato l'esame UE del tipo (modulo B) seguito dal modulo C2, D, E o F, oppure la conformità basata sulla verifica dell'unità (modulo G). art. 5, par. 2, art. 20 e allegato III, modulo B, punto 3
- Redigere la documentazione tecnica, comprensiva di un'analisi e di una valutazione dei rischi, di una descrizione generale, dei disegni di progettazione e fabbricazione, delle norme armonizzate applicate o delle soluzioni adottate in loro vece, dei calcoli di progettazione e dei rapporti di prova.
art. 5, par. 2, e allegato III, modulo B, punto 3
- Far eseguire da un organismo notificato l'esame UE del tipo (modulo B) seguito dal modulo C2, D, E o F, oppure la conformità basata sulla verifica dell'unità (modulo G). art. 5, par. 2, e art. 20
- Redigere la dichiarazione di conformità UE secondo l'allegato IV una volta che la procedura ha dimostrato la conformità, mantenerla costantemente aggiornata e tradotta nelle lingue richieste dallo Stato membro, combinarla con le dichiarazioni richieste da altri atti dell'Unione in un'unica dichiarazione e apporre la marcatura CE seguita dal numero di identificazione dell'organismo notificato che interviene nella fase di controllo della produzione. art. 5, par. 2, art. 21, art. 23, par. 3, e allegato IV
- Redigere la dichiarazione di conformità UE secondo l'allegato IV una volta che la procedura ha dimostrato la conformità, mantenerla costantemente aggiornata e tradotta nelle lingue richieste dallo Stato membro e combinarla con le dichiarazioni richieste da altri atti dell'Unione in un'unica dichiarazione. art. 5, par. 2, art. 21 e allegato IV
- Apporre la marcatura CE sull'esplosivo, seguita dal numero di identificazione dell'organismo notificato che interviene nella fase di controllo della produzione. art. 5, par. 2, e art. 23, par. 3
- Tenere la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE, insieme al certificato di esame UE del tipo e alle sue integrazioni, a disposizione delle autorità nazionali per 10 anni dall'immissione dell'esplosivo sul mercato. art. 5, par. 3, e allegato III, modulo B, punto 9
- Mantenere la conformità della produzione in serie, tenendo conto delle modifiche della progettazione o delle caratteristiche e delle norme armonizzate o delle specifiche tecniche in riferimento alle quali è dichiarata la conformità, e informare l'organismo notificato che detiene il certificato del tipo di qualsiasi modifica del tipo approvato che possa incidere sulla conformità o sulla validità del certificato.
art. 5, par. 4, e allegato III, modulo B, punto 7
- Mantenere la conformità della produzione in serie, tenendo conto delle modifiche della progettazione o delle caratteristiche e delle norme armonizzate o delle specifiche tecniche in riferimento alle quali è dichiarata la conformità. art. 5, par. 4
- Informare l'organismo notificato che detiene il certificato di esame UE del tipo di qualsiasi modifica del tipo approvato che possa incidere sulla conformità ai requisiti essenziali di sicurezza o sulla validità del certificato. allegato III, modulo B, punto 7

- Marcare ogni esplosivo immesso sul mercato con un'identificazione unica nell'ambito del sistema dell'articolo 15, che ai sensi della direttiva 2008/43/CE consiste in una parte leggibile (nome del fabbricante, codice di due lettere dello Stato membro, codice di tre cifre del sito di fabbricazione attribuito dall'autorità nazionale e il proprio codice di prodotto e logistico) più un codice a barre o a matrice, sull'esplosivo e su ogni più piccola unità di imballaggio; se l'esplosivo è escluso dal sistema, marcarlo con un numero di tipo, di lotto o di serie e con il proprio nome, la propria denominazione commerciale registrata o il proprio marchio registrato e un unico indirizzo postale di contatto, oppure riportare tali informazioni sull'imballaggio o su un documento di accompagnamento.
art. 5, par. 5, e art. 15; art. 3, art. 4 e allegato
- Marcare ogni esplosivo immesso sul mercato, e ogni più piccola unità di imballaggio, con un'identificazione unica nell'ambito del sistema dell'articolo 15: una parte leggibile (nome del fabbricante, codice di due lettere dello Stato membro, codice di tre cifre del sito di fabbricazione attribuito dall'autorità nazionale e il proprio codice di prodotto e logistico) più un codice a barre o a matrice. art. 5, par. 5, e art. 15; art. 3, art. 4 e allegato
- Se l'esplosivo è escluso dal sistema di identificazione unica, marcarlo con un numero di tipo, di lotto o di serie e con il proprio nome, la propria denominazione commerciale registrata o il proprio marchio registrato e un unico indirizzo postale di contatto, oppure riportare tali informazioni sull'imballaggio o su un documento di accompagnamento. art. 5, par. 5, lett. a) e b)
- Fornire istruzioni e informazioni di sicurezza, chiare, comprensibili e intelligibili, in una lingua facilmente comprensibile per gli utilizzatori finali, stabilita dallo Stato membro, insieme a qualsiasi etichettatura.
art. 5, par. 6
- Se si ritiene o si ha motivo di credere che un esplosivo immesso sul mercato non sia conforme, adottare immediatamente le misure per renderlo conforme, ritirarlo o richiamarlo e, se presenta un rischio, informarne immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui è stato messo a disposizione; su richiesta motivata fornire tutte le informazioni e la documentazione sulla conformità in una lingua comprensibile per l'autorità e cooperare alle misure volte a eliminare i rischi.
art. 5, par. 7, e art. 5, par. 8
- Se si ritiene o si ha motivo di credere che un esplosivo immesso sul mercato non sia conforme, adottare immediatamente le misure per renderlo conforme, ritirarlo o richiamarlo e, se presenta un rischio, informarne immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui è stato messo a disposizione. art. 5, par. 7
- Su richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, fornirle tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità dell'esplosivo, in una lingua che tale autorità possa comprendere facilmente, e cooperare con essa a qualsiasi azione volta a eliminare i rischi presentati dagli esplosivi immessi sul mercato. art. 5, par. 8

Mandatario

- Agire in base a un mandato scritto che consenta almeno di tenere la dichiarazione di conformità UE e la documentazione tecnica a disposizione delle autorità nazionali di vigilanza del mercato per 10 anni dall'immissione dell'esplosivo sul mercato. art. 6, par. 2, lett. a)
- Agire come mandatario solo in base a un mandato scritto del fabbricante che definisca i compiti svolti. art. 6, par. 1, e art. 6, par. 2
- Tenere la dichiarazione di conformità UE e la documentazione tecnica a disposizione delle autorità nazionali di vigilanza del mercato per 10 anni dall'immissione dell'esplosivo sul mercato. art. 6, par. 2, lett. a)
- Su richiesta motivata, fornire all'autorità nazionale competente tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità dell'esplosivo e cooperare con le autorità a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dagli esplosivi oggetto del mandato. art. 6, par. 2, lett. b) e c)
- Non assumere l'obbligo del fabbricante di progettare e fabbricare in conformità ai requisiti essenziali di sicurezza né di redigere la documentazione tecnica; tali obblighi non possono far parte del mandato, anche se il mandato può consentire di presentare la domanda di esame UE del tipo e di conservare il certificato e la documentazione per conto del fabbricante. art. 6, par. 1, e allegato III, modulo B, punto 10
- Per gli esplosivi al di fuori del sistema di identificazione unica, essere in grado di identificare per le autorità di vigilanza del mercato, per 10 anni dalla fornitura, gli operatori che hanno fornito esplosivi e quelli ai quali sono stati forniti. art. 10

Importatore

- Immettere sul mercato solo esplosivi conformi e, prima di farlo, assicurarsi che il fabbricante abbia eseguito la procedura di valutazione della conformità dell'articolo 20 appropriata, abbia redatto la documentazione tecnica, abbia apposto la marcatura CE, abbia fornito i documenti richiesti e abbia applicato l'identificazione unica oppure le marcature di identificazione e di indirizzo; se si ha motivo di ritenere che un esplosivo non soddisfi l'allegato II, non immetterlo sul mercato e, se presenta un rischio, informare il fabbricante e le autorità di vigilanza del mercato. art. 7, par. 1, e art. 7, par. 2
- Indicare il proprio nome, la propria denominazione commerciale registrata o il proprio marchio registrato e un indirizzo postale di contatto sull'esplosivo o, se ciò non è possibile, sul suo imballaggio o in un documento di accompagnamento, in una lingua facilmente comprensibile per gli utilizzatori finali e per le autorità di vigilanza del mercato. art. 7, par. 3
- Accertarsi che l'esplosivo sia accompagnato da istruzioni e informazioni di sicurezza in una lingua facilmente comprensibile per gli utilizzatori finali, stabilita dallo Stato membro interessato. art. 7, par. 4
- Finché l'esplosivo è sotto la propria responsabilità, fare in modo che le condizioni di stoccaggio e di trasporto non compromettano la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza dell'allegato II. art. 7, par. 5
- Se un esplosivo immesso sul mercato non è conforme, adottare immediatamente le misure correttive, ritirarlo o richiamarlo e, se presenta un rischio, informarne immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri interessati fornendo i dettagli della non conformità e delle misure correttive. art. 7, par. 6
- Tenere una copia della dichiarazione di conformità UE a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per 10 anni dall'immissione dell'esplosivo sul mercato, assicurarsi che la documentazione tecnica possa essere messa a disposizione su richiesta, fornire le informazioni sulla conformità su richiesta motivata in una lingua comprensibile per l'autorità e cooperare alle misure volte a eliminare i rischi. art. 7, par. 7 e 8
- Tenere una copia della dichiarazione di conformità UE a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per 10 anni dall'immissione dell'esplosivo sul mercato e assicurarsi che la documentazione tecnica possa essere messa a loro disposizione su richiesta. art. 7, par. 7
- Su richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, fornirle tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità dell'esplosivo, in una lingua che tale autorità possa comprendere facilmente, e cooperare con essa a qualsiasi azione volta a eliminare i rischi presentati dagli esplosivi immessi sul mercato. art. 7, par. 8
- Se il sito di fabbricazione è al di fuori dell'Unione e il fabbricante non è stabilito nell'Unione, contattare un'autorità nazionale dello Stato membro di importazione affinché al sito sia attribuito il codice di tre cifre utilizzato nell'identificazione unica; se il fabbricante è stabilito nell'Unione, è il fabbricante a dover provvedere. Se si immettono esplosivi sul mercato con il proprio nome o marchio, oppure si modifica un esplosivo già immesso sul mercato in modo tale da poterne condizionare la conformità, si assumono gli obblighi del fabbricante di cui all'articolo 5. art. 9; art. 3, par. 5
- Se il sito di fabbricazione è al di fuori dell'Unione e il fabbricante non è stabilito nell'Unione, contattare un'autorità nazionale dello Stato membro di importazione affinché al sito sia attribuito il codice di tre cifre utilizzato nell'identificazione unica. art. 3, par. 5
- Se si immettono esplosivi sul mercato con il proprio nome o marchio, oppure si modifica un esplosivo già immesso sul mercato in modo tale da poterne condizionare la conformità, si assumono gli obblighi del fabbricante di cui all'articolo 5. art. 9

Distributore (grossista o rivenditore di esplosivi)

- Agire con la dovuta diligenza e, prima di mettere un esplosivo a disposizione, verificare che rechi la marcatura CE, che sia accompagnato dai documenti richiesti e dalle istruzioni e informazioni di sicurezza in una lingua facilmente comprensibile per gli utilizzatori finali nello Stato membro in cui è venduto e che il fabbricante e l'importatore abbiano applicato l'identificazione unica oppure le marcature di identificazione e di indirizzo; se si ha motivo di ritenere che un esplosivo non soddisfi l'allegato II, non metterlo a disposizione e, se presenta un rischio, informare il fabbricante o l'importatore e le autorità di vigilanza del mercato. art. 8, par. 1, e art. 8, par. 2
- Finché l'esplosivo è sotto la propria responsabilità, fare in modo che le condizioni di stoccaggio e di trasporto non compromettano la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza dell'allegato II e, se si riconfezionano esplosivi, assicurarsi che l'identificazione unica sia apposta sull'esplosivo e sulla più piccola unità di imballaggio. art. 8, par. 3; art. 3, par. 6
- Finché un esplosivo è sotto la propria responsabilità, fare in modo che le condizioni di stoccaggio e di trasporto non ne compromettano la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza dell'allegato II.
art. 8, par. 3
- Se si riconfezionano esplosivi, assicurarsi che l'identificazione unica sia apposta sull'esplosivo e sulla più piccola unità di imballaggio. art. 3, par. 6
- Se un esplosivo messo a disposizione non è conforme, fare in modo che siano adottate le misure correttive per renderlo conforme, ritirarlo o richiamarlo e, se presenta un rischio, informarne immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri interessati. art. 8, par. 4
- Su richiesta motivata, fornire le informazioni e la documentazione che dimostrano la conformità e cooperare alle misure volte a eliminare i rischi; per gli esplosivi al di fuori del sistema di identificazione unica, identificare fornitori e clienti per 10 anni. art. 8, par. 5, e art. 10
- Su richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, fornirle tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità dell'esplosivo, in una lingua che tale autorità possa comprendere facilmente, e cooperare con essa a qualsiasi azione volta a eliminare i rischi presentati dagli esplosivi messi a disposizione. art. 8, par. 5
- Per gli esplosivi al di fuori del sistema di identificazione unica, essere in grado di identificare per le autorità di vigilanza del mercato, per 10 anni dalla fornitura, ogni operatore economico che ha fornito esplosivi e ogni operatore economico al quale ne sono stati forniti. art. 10
- Se si vende con il proprio nome o marchio oppure si modifica un esplosivo in modo tale da poterne condizionare la conformità, si assumono gli obblighi del fabbricante di cui all'articolo 5. art. 9

Altro operatore economico (stoccaggio, uso, trasferimento, importazione, esportazione o commercio di esplosivi)

- Essere in possesso di una licenza o di un'autorizzazione che abiliti a fabbricare, stoccare, usare, importare, esportare, trasferire o commerciare esplosivi; i dipendenti di un operatore titolare di licenza non necessitano di una licenza propria, e una licenza di fabbricazione è rilasciata solo dopo che lo Stato membro ha verificato che l'operatore è in grado di rispettare gli impegni tecnici assunti. art. 16 e art. 17
- Trasferire esplosivi solo dopo che il destinatario ha ottenuto l'approvazione dell'autorità competente del proprio Stato membro e, per i movimenti attraverso un altro Stato membro, dopo aver notificato e ottenuto l'approvazione preventiva dello Stato membro di transito; portare con gli esplosivi il documento di approvazione fino alla destinazione, esibirlo su richiesta e, in quanto destinatario, tenerne una copia. art. 11, par. 2, art. 11, par. 4 e art. 11, par. 8
- Se uno Stato membro richiede una sorveglianza speciale, fornire prima del trasferimento i nomi e gli indirizzi degli operatori, il numero e il quantitativo di esplosivi, la loro descrizione completa e identificazione compreso il numero ONU, le informazioni sulla conformità per gli esplosivi da immettere sul mercato, il mezzo di trasferimento e l'itinerario, le date previste e, se necessario, i punti di ingresso e di uscita; se non si applicano requisiti di sicurezza speciali, l'autorità può invece concedere un'approvazione per un periodo determinato. art. 11, par. 5 e art. 11, par. 6
- Aderire al sistema uniforme di identificazione unica e di tracciabilità degli esplosivi: raccogliere e conservare i dati che identificano ciascun esplosivo, la sua ubicazione mentre è in proprio possesso e l'identità degli operatori, sottoporre a prova e proteggere i dati, conservarli per 10 anni dopo la transazione oppure, se l'esplosivo è stato utilizzato o smaltito, per 10 anni dopo l'uso o lo smaltimento anche in caso di cessazione dell'attività, e metterli immediatamente a disposizione delle autorità competenti. art. 15, parr. da 1 a 3
- Tenere un registro di tutte le identificazioni degli esplosivi detenuti con il tipo e la persona alla cui custodia ciascuno è stato affidato, registrare l'ubicazione di ciascun esplosivo fino al suo trasferimento o uso, designare una persona in grado di fornire tali informazioni al di fuori del normale orario di lavoro e trasmettere su richiesta alle autorità degli Stati membri di partenza e di transito tutte le informazioni pertinenti sul trasferimento. art. 11, par. 7; art. 13 e art. 14

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le regole relative alle sanzioni applicabili alle violazioni, da parte degli operatori economici, delle leggi nazionali di recepimento e ne assicurano l'applicazione; le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive e possono includere sanzioni penali per le violazioni gravi. Le autorità di vigilanza del mercato valutano gli esplosivi che presentano un rischio per la salute o la sicurezza delle persone, per i beni o per l'ambiente, richiedono un'azione correttiva, il ritiro o il richiamo entro un termine ragionevole commisurato al rischio, informano l'organismo notificato e, se l'operatore non agisce, vietano o limitano la messa a disposizione, ritirano o richiamano l'esplosivo e ne informano la Commissione e gli altri Stati membri; lo stesso vale per gli esplosivi conformi che presentano comunque un rischio, e le autorità competenti possono sequestrare qualsiasi esplosivo se vi sono prove sufficienti che sarà acquisito, usato o commercializzato illecitamente. La non conformità formale, come l'assenza o l'apposizione errata della marcatura CE, l'assenza del numero di identificazione dell'organismo notificato, l'assenza o l'errore della dichiarazione di conformità UE, una documentazione tecnica incompleta o informazioni di identificazione e di indirizzo assenti, false o incomplete, deve cessare e in caso contrario comporta la limitazione, il divieto, il ritiro o il richiamo. In Danimarca il decreto ministeriale n. 1251 del 29 ottobre 2025 sugli esplosivi (Justitsministeriet, in vigore dal 1° novembre 2025) rende applicabili in Danimarca la direttiva 2014/28/UE e la direttiva 2008/43/CE, limita i permessi di commercio e di immissione sul mercato degli esplosivi ai prodotti conformi agli artt. da 3 a 4, 5, par. 1, 19 e da 22 a 23 e agli allegati da II a IV della direttiva e alle regole di marcatura della direttiva 2008/43/CE, richiede permessi della polizia per commerciare, stoccare, trasferire, acquistare e usare esplosivi e punisce le violazioni dei suoi §§ da 2 a 11 e del § 12, comma 4, e le violazioni delle condizioni annesse a un permesso con una multa o la reclusione fino a 4 mesi, o fino a 2 anni in presenza di circostanze aggravanti, con la responsabilità delle imprese ai sensi del capo 5 del codice penale. Il decreto designa come autorità di controllo solo la polizia per i permessi da esso previsti (§ 13, comma 4), e la legge danese sui prodotti (lov om produkter og markedsovervågning, testo consolidato LBK n. 22 dell'8 gennaio 2026) non elenca la direttiva 2014/28/UE tra gli atti da essa contemplati, per cui la vigilanza del mercato sugli esplosivi per uso civile si fonda sulla dichiarazione pubblicata dalla stessa autorità di controllo di svolgerla per conto del Justitsministeriet, non su un decreto di delega pubblicato. La Sikkerhedsstyrelsen, dal gennaio 2026 il dipartimento Markedsovervågning di Erhvervsstyrelsen, controlla gli esplosivi per uso civile per conto del Justitsministeriet e può chiedere alla polizia di indagare sulle violazioni.

art. 50, art. 18, art. 42, art. 44 e art. 45; § 12, comma 4, § 13, comma 4, e § 15; § 2, comma 1, e § 9, comma 1

Lista di controllo

- 1. Verificare che l'oggetto sia un esplosivo della classe 1 ONU per uso civile e non un articolo pirotecnico ai sensi della direttiva 2013/29/UE, una munizione, un esplosivo per le forze armate o la polizia o un precursore chimico (articoli 1 e 2 e allegato I).
- 2. Stabilire il proprio ruolo per ciascun prodotto, tenendo presente che vendere con il proprio nome o marchio, modificare un esplosivo o utilizzare esplosivi per uso proprio rende fabbricante (articolo 2, punto 9, e articolo 9).
- 3. Ottenere la licenza o l'autorizzazione per fabbricare, stoccare, usare, importare, esportare, trasferire o commerciare esplosivi prima di iniziare; in Danimarca i permessi sono rilasciati dalla polizia ai sensi del decreto ministeriale n. 1251 del 2025 (articoli 16 e 17).
- 4. Individuare le norme armonizzate per gli esplosivi pubblicate nella Gazzetta ufficiale e sottoporre a prova il prodotto rispetto ai requisiti essenziali di sicurezza dell'allegato II, compresi i requisiti di gruppo per esplosivi da mina, micce detonanti e altre micce, detonatori o propellenti (articolo 19 e allegato II).
- 5. Raccogliere la documentazione tecnica con l'analisi dei rischi, i disegni, le norme applicate, i calcoli e i rapporti di prova, rivolgersi a un unico organismo notificato per l'esame UE del tipo, quindi scegliere il modulo C2, D, E o F per la produzione oppure ricorrere alla verifica dell'unità (articolo 20 e allegato III).
- 6. Redigere la dichiarazione di conformità UE dell'allegato IV, come dichiarazione unica se si applicano anche altri atti dell'Unione, e conservarla insieme alla documentazione per 10 anni (articolo 5, par. 3, e articolo 21).
- 7. Apporre la marcatura CE con il numero di identificazione dell'organismo notificato sull'esplosivo, oppure sull'imballaggio e sui documenti se l'esplosivo non lo consente, e sui documenti di accompagnamento per gli esplosivi per uso proprio, consegnati con MEMU e in situ (articolo 23).
- 8. Applicare l'identificazione unica (codice del sito, codice del prodotto, codice a barre o a matrice) a ogni esplosivo e a ogni più piccola unità di imballaggio, oppure il numero di tipo o di serie e il proprio nome e indirizzo se il sistema non si applica, e aggiungere istruzioni e informazioni di sicurezza nella lingua richiesta (articolo 5, parr. 5 e 6, articolo 7, par. 3, e direttiva 2008/43/CE).
- 9. Predisporre i registri di tracciabilità che conservano per 10 anni l'identificazione, la custodia e l'ubicazione di ogni esplosivo, la procedura di azione correttiva e di notifica e le approvazioni dei trasferimenti e il documento di accompagnamento per ogni movimento tra Stati membri (articoli 11 e 15 e articolo 5, par. 7).

Fonti

1. Direttiva 2014/28/UE concernente la messa a disposizione sul mercato e il controllo degli esplosivi per uso civile, GU L 96 del 29 marzo 2014 (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0028>
2. Informazioni sul documento, date e relazioni per il CELEX 32014L0028 (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32014L0028>
3. Direttiva 2008/43/CE della Commissione che istituisce un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile, testo consolidato del 14 marzo 2012 (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02008L0043-20120314>
4. Regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1020>
5. Regolamento (CE) n. 765/2008 in materia di accreditamento e vigilanza del mercato, articolo 30 sulla marcatura CE (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32008R0765>
6. Esplosivi per uso civile, norme armonizzate (Commissione europea, DG GROW) — https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/european-standards/harmonised-standards/explosives-civil-uses_en
7. La Commissione pubblica le valutazioni delle regole UE su pirotecnici ed esplosivi per uso civile, 19 settembre 2025 (Commissione europea, DG GROW) — https://single-market-economy.ec.europa.eu/news/commission-publishes-evaluations-eu-rules-pyrotechnics-and-civil-explosives-2025-09-19_en
8. Bekendtgørelse nr. 1251 af 29. oktober 2025 om eksplosivstoffer (Retsinformation) — <https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2025/1251>
9. Bekendtgørelse nr. 231 af 29. januar 2026 om ændring af bekendtgørelse om eksplosivstoffer (Retsinformation) — <https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2026/231>
10. Bekendtgørelse af lov om våben og eksplosivstoffer m.v., LBK nr. 1736 af 26. august 2021 (Retsinformation) — <https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1736>
11. Eksplosivstoffer til civil brug, vi fører kontrol (Sikkerhedsstyrelsen) — <https://www.sik.dk/erhverv/produkter/eksplosivstoffer-civil-brug/eksplosivstoffer-civil-brug-vi-foerer-kontrol>
12. Kontrol med udgangsstoffer til eksplosivstoffer (Sikkerhedsstyrelsen) — <https://www.sik.dk/erhverv/produkter/udgangsstoffer-eksplosivstoffer/kontrol-udgangsstoffer-eksplosivstoffer>
13. Sikkerhedsstyrelsen, parte di Erhvervsstyrelsen dal gennaio 2026 (Sikkerhedsstyrelsen) — <https://www.sik.dk/sikkerhedsstyrelsen-del-erhvervsstyrelsen>

Generato da <https://www.conphora.com/it/regolamenti-ue/expld/> il 13 ottobre 2026

Redatta a partire dal testo ufficiale su EUR-Lex e dagli orientamenti della Commissione, con una fonte per ogni dato. Non costituisce consulenza legale.